

**MANUTENZIONE DEGLI
AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETÀ COMUNALE
per il triennio da gennaio 2024 a dicembre 2026 –durata 36 mesi**

CAPITOLATO

Sommario

- CAPO 1 -	5
NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO	5
ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO	5
ART. 4 – DESIGNAZIONE DEGLI INTERVENTI ED ORDINI DI ESECUZIONE	5
ART. 5 – LIMITI PARTICOLARI DELL'APPALTO	5
- CAPO 2 -	6
DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
ART. 6 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 7 - RIDUZIONE O AUMENTO DEL SERVIZIO	6
ART. 8 – INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO	6
ART. 9 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	6
ART. 10 – CLASSIFICAZIONE E TEMPI DI INTERVENTO	7
ART. 11 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO	8
ART. 12 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	9
- CAPO 3 -	9
TERMINI PER L'ESECUZIONE	9
ART. 13 – CONSEGNA E INIZIO DELL'APPALTO	9
ART. 14 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DELL'APPALTO	9
ART. 15 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI	9



ART. 16– PENALI IN CASO DI RITARDO	9
ART. 17 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	10
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	10
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.....	11
ART. 20 - RESCSSIONE DEL CONTRATTO	14
- CAPO 4 -	14
DISCIPLINA ECONOMICA.....	14
ART. 21 – ANTICIPAZIONE.....	14
ART. 22 – PAGAMENTI	14
ART. 23 – REVISIONE PREZZI	14
- CAPO 5 -	14
DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	14
ART. 24 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEGLI INTERVENTI	14
ART. 25 – VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA	15
- CAPO 6 -	15
OBBLIGHI, CAUZIONI E GARANZIE.....	15
ART. 26 - CAUZIONE PROVVISORIA	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 27 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	15
ART. 28 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE.....	15
ART. 29 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA	15
ART. 30 – ONERI A CARICO DELLA DITTA.....	16
ART. 31 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELLA DITTA.....	17
ART. 32 – DICHIARAZIONE DI DECADENZA.....	17
ART. 33 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE	18
ART. 34 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’APPALTATORE	18
ART. 35 - ACCORDO BONARIO.....	18



ART. 36 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	18
ART. 37 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	18
ART. 38 - DISCIPLINA ANTIMAFIA	18
ART. 39 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)	19
ART. 40 – OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI	19
- CAPO 7 -	19
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	19
ART. 41 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	20
ART. 42 – NORME DI SICUREZZA GENERALI	21
- CAPO 8 -	21
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	21
ART. 43 – SUBAPPALTO	21
ART. 44 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	21
ART. 45 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	22
- CAPO 9 -	22
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	22
ART. 46 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	22
ART. 47 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	23
- CAPO 10 -	23
PRESCRIZIONI TECNICHE	23
ART. 48 – NORME PER MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI	23
ART. 49 – ELENCO PREZZI UNITARI	23
- CAPO 11 -	24
DISPOSIZIONI FINALI.....	24
ART. 50 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	24
ART. 51 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	24



ART. 52 – CLAUSOLA FINALE	25
--	----

ELENCO PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

L'elenco sotto riportato è da intendersi indicativo ma non esaustivo delle principali norme vigenti in materia:

- D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. ed ii.;
- D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.e i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.



- CAPO 1 -

NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Sono oggetto del presente appalto le manutenzioni degli automezzi leggeri di proprietà comunale.

Nello specifico:

- Manutenzione, riparazione, revisione e controlli vari del parco automezzi;
- Servizio di recupero con carro attrezzi o intervento di assistenza sul posto in caso di automezzo non funzionante.

Di seguito per brevità Il Comune di Borgomanero sarà denominato semplicemente "Stazione appaltante".

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata dalla data di aggiudicazione al 31.12.2026 salvo recesso anticipato delle parti.

Gli interventi per i quali l'Appaltatore risulti in possesso della conferma d'ordine alla data del 31.12.2026 dovranno comunque essere portati a termine indipendentemente dalla loro ultimazione oltre la scadenza sopra esposta.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo massimo del servizio che sarà oggetto dell'appalto ammonta ad euro 25.000,00 + iva 22% pari a euro 5.500,00 per complessive euro 30.500,00 iva inclusa.

In conseguenza della natura del presente appalto, l'importo degli interventi potrà anche non essere raggiunto qualora, nel corso della durata dello stesso, non si manifestino esigenze d'interventi, il cui importo complessivo, raggiunga l'ammontare sopra indicato. In questo caso l'appaltatore non potrà avanzare, a nessun titolo, alcuna pretesa d'indennizzo, risarcimento o richiesta di maggior compenso.

In ogni caso importo del servizio è comprensivo degli oneri di sicurezza diretti e insiti nella singola lavorazione.

Nel caso in cui si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara alla Stazione appaltante. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 4 – DESIGNAZIONE DEGLI INTERVENTI ED ORDINI DI ESECUZIONE

Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per l'esecuzione di manutenzione degli automezzi leggeri di proprietà comunale:

Di volta in volta gli interventi verranno indicati dall'Amministrazione appaltante, mediante ordini (report) d'esecuzione indirizzati all'affidatario, in base alle esigenze manifestatesi.

L'appalto comprende sempre tutte le opere e somministrazioni necessarie per dare l'intervento compiuto in ogni sua parte a perfetta regola d'arte.

ART. 5 – LIMITI PARTICOLARI DELL'APPALTO

1. L'Amministrazione appaltante si riserva, comunque, il diritto insindacabile di affidare ad altre ditte interventi di manutenzione **straordinaria** di cui alla tipologia dell'appalto.
2. Tra le motivazioni, non esaustive, poste a causa della scelta di affidare ad altre ditte i lavori di cui al presente appalto si elencano:
 - si tratti di opere il cui importo presunto, sommato all'importo lordo degli interventi già complessivamente assegnati all'Appaltatore, porterebbe al superamento della soglia del quinto obbligatorio aggiuntivo dell'importo presunto del presente appalto;



- sia in atto una formale contestazione da parte della Stazione Appaltante nei riguardi dell'Appaltatore per gravi irregolarità o frodi, negligenze come previsto dal presente atto di cottimo, anche per colpa di personale per lui operante;
- l'Appaltatore abbia dimostrato, in occasioni precedenti, di non avere sufficiente capacità tecnica, organizzativa o economica e disponibilità di personale e mezzi per eseguire detti interventi;
- l'Appaltatore non sia in grado di eseguire gli interventi nei tempi richiesti;
- si manifestino altre gravi e motivate situazioni che rendano necessario l'affidamento degli interventi ad altra ditta, nella tutela dell'Ente stesso;
- eccessiva onerosità del prezzo offerto per l'intervento, qualora non previsto nella manutenzione.

- CAPO 2 -

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- a) Il contratto è stipulato interamente "a misura", ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del "Nuovo Codice".
- b) Il Servizio verrà affidato mediante gli strumenti del Mercato elettronico della pubblica amministrazione messi a disposizione da ARIA S.p.A.. La stipula del contratto con il Comune di Borgomanero avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023.
- c) Gli oneri attinenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuno escluso, sono a totale carico del contraente.
- d) Tutte le spese relative a tale procedura saranno poste a carico dell'affidatario del servizio, cui sarà richiesta anche la sottoscrizione per accettazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 7 - RIDUZIONE O AUMENTO DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 120 comma 2 del D. Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire l'importo del contratto nella misura corrispondente al 50%.

ART. 8 – INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO

1. In caso di discordanza tra i report riportanti indicazioni circa l'intervento da eseguire, di volta in volta trasmessi, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento è stato richiesto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole del capitolato è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dell'intervento; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 9 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono documenti contrattuali, oltre il contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente capitolato;
 - b) l'elenco dei prezzi della manodopera riferito alla Camera di Commercio della Provincia di Novara, alla voce "Imprese del settore della installazione di impianti con contratto di lavoro settore metalmeccanico";
 - c) i listini prezzi dei ricambi originali delle case automobilistiche relativamente al parco automezzi, di cui al seguente elenco:



FIAT, PIAGGIO, LAND ROVER, IVECO, VOLKSWAGEN, KIA, CITROEN, DACIA, FORD, NISSAN.

- d) i listini prezzi dei ricambi non originali delle case automobilistiche relativamente al parco automezzi sopra citati.
2. Tutte le imposte e le spese relative al contratto e accessorie, tranne l'I.V.A., sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'art. 8 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.
 3. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
 4. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
 5. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
 6. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il d.lgs. n. 36 del 2023;
 - il d.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;
 - il decreto legislativo n. 81 del 2008 con i relativi allegati.

ART. 10 – CLASSIFICAZIONE E TEMPI DI INTERVENTO

Gli interventi che la ditta aggiudicataria effettuerà si distinguono in:

a) Manutenzione ordinaria

Si definisce **manutenzione ordinaria** l'insieme degli interventi necessari per garantire la piena funzionalità degli automezzi leggeri.

Per questi interventi verrà trasmesso all'Appaltatore un report di intervento, redatto di volta in volta dalla divisione urbanistica –cantiere comunale, nel quale saranno specificate la natura dell'intervento ed il referente da eventualmente contattare per le specifiche del caso.

La ricezione del report da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e dell'incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il singolo intervento, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore, attraverso la ricezione del report contenente l'ordine di esecuzione, dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità all'esecuzione dell'intervento chiesto.

Al termine dell'intervento, l'appaltatore trasmetterà il report ricevuto quale ordine di intervento debitamente firmato e compilato in ogni sua parte.

b) Manutenzione straordinaria

Si definisce **manutenzione straordinaria** l'insieme degli interventi che comportano la parziale o totale sostituzione di parti meccaniche importanti, quali: cambio, frizione, motore, cinghia distribuzione, etc.

A seguito di richiesta di manutenzione straordinaria, l'appaltatore redigerà, entro e non oltre 3 (tre) giorni, preventivo di spesa gratuito – stilato sull'elenco prezzi unitari dei listini di ricambi originali e non originali delle case automobilistiche allegate al contratto in essere - contenente le specifiche tecniche adottate, i tempi di



intervento, nonché il compenso economico chiesto. Il preventivo verrà esaminato ed approvato dalla stazione appaltante, la quale comunicherà per iscritto la conferma dello stesso all'appaltatore, senza la quale l'intervento non potrà essere svolto.

I materiali e le forniture utilizzate dovranno rispettare le prescrizioni e le normative vigenti in materia.

La ricezione dell'ordine di conferma da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori e servizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il singolo intervento, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore, attraverso la ricezione della conferma dell'ordine di esecuzione, dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità all'esecuzione dell'intervento chiesto. Al termine dell'intervento, l'appaltatore darà comunicazione alla Divisione Urbanistica – Edilizia Pubblica circa la regolare esecuzione dell'intervento.

c) Tempistica di intervento

a) ALTA: Per gli interventi "urgenti" l'Appaltatore dovrà assicurare la riparazione dell'automezzo entro la giornata di ricevimento della segnalazione.

Gli interventi classificabili "urgenti" sono relativi all'immediatezza dell'intervento (recupero automezzo su strada, sostituzione della batteria, sostituzione pneumatico, etc.).

In ogni caso la definizione della "urgenza" dell'intervento spetta insindacabilmente alla divisione Urbanistica – Edilizia Pubblica.

b) BASSA: Per gli interventi di "bassa urgenza" l'Appaltatore dovrà assicurare la riparazione e rimessa in funzione dell'automezzo entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della segnalazione.

Gli interventi classificabili di "bassa urgenza" sono relativi alla non immediatezza dell'intervento.

In ogni caso la definizione di "bassa urgenza" dell'intervento spetta insindacabilmente alla divisione Urbanistica – Edilizia Pubblica.

d) smaltimento

È fatto obbligo all'appaltatore provvedere allo smaltimento dei rifiuti eventualmente risultanti dalle lavorazioni eseguite.

Conformemente alle leggi in vigore, di tutti i rifiuti prodotti nell'espletamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, evitando ogni pericolo per la salute e l'incolumità delle persone ed ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni disturbo causato da odori e rumori, l'attività deve essere espletata secondo procedure che regolamentano la raccolta, il deposito ed il conferimento per lo smaltimento dei rifiuti,

Gli eventuali costi derivanti dalla suddetta attività saranno a carico dell'appaltatore.

ART. 11 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio presso la propria sede; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore è obbligato, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) a:
 - assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ed ii;
 - utilizzare bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9.bis, della L. 136/2010;
 - dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità di cui alle disposizioni in esame.



3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1[^], o delle persona di cui al comma 2[^], deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

ART. 12 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato e nella descrizione delle singole voci.
2. Materiali, prodotti, componenti e parti utilizzate dovranno essere sempre dotati di valida omologazione e/o certificazione ed essere adeguati all'impiego specifico per cui sono installati.
3. Tutta la componentistica, attrezzature, materiali, prodotti e la relativa posa od esecuzione dovranno inoltre rispettare tutti i disposti dell'art. 23 del D.Lgs. 81/08 ed altre norme in materia di sicurezza ed igiene del posto di lavoro, sia nelle fasi transitorie di assemblaggio o costruzione che, successivamente, nel suo esercizio.
4. La rispondenza a requisiti normativi deve sempre essere attestata in riferimento ad Enti di Normazione o Controllo ed Ispettivi italiani o altri Enti, non italiani, ma ufficialmente riconosciuti ed equiparati dalla normativa Italiana, specificando in questo ultimo caso la singola norma italiana di riconoscimento di equipollenza.
5. Prodotti o componenti utilizzabili, ma comunque pericolosi o potenzialmente pericolosi per la salute dell'uomo o per l'ambiente, dovranno essere segnalati, identificati e dovranno essere fornite le relative procedure di trattamento/smaltimento.
6. Su richiesta della stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà:
 - espressamente dichiarare l'assenza di materiali pericolosi per la salute dell'uomo e per l'ambiente, dei quali sia vietato l'uso dalla vigente normativa nazionale, da ogni prodotto e componente fornito o installato, producendo, su richiesta, idonea documentazione ufficiale;
 - produrre tutta la documentazione attestante la qualità di materiali e componenti impiegati.

- CAPO 3 -

TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 13 – CONSEGNA E INIZIO DELL'APPALTO

L'inizio dell'appalto coinciderà con la data della comunicazione dell'atto di aggiudicazione.

ART. 14 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DELL'APPALTO

In generale l'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi attenendosi alle disposizioni previste al precedente art. 10 "Classificazione dei lavori e tempi di intervento".

Gli interventi in urgenza, o loro parti o fasi, potranno inoltre essere eseguiti in giornate prefestive o al di fuori dei normali orari di lavoro.

Nessun compenso aggiuntivo spetterà all'Appaltatore per tutti i suddetti particolari aspetti di organizzazione del lavoro.

ART. 15 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. I tempi utili per dare compiuti i lavori sono fissati all'art. 10 del presente capitolato.
2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere dall'Appaltatore comunicata all'Area Tecnica – settore Cantiere comunale, attraverso la compilazione e trasmissione del report.
3. Eventuali cause di ritardo non dipendenti dall'Appaltatore dovranno essere, appena note, comunicate all'Area Tecnica – settore Cantiere comunale, a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 16– PENALI IN CASO DI RITARDO



Gli interventi in urgenza, o loro parti o fasi, potranno inoltre essere eseguiti in giornate prefestive o al di fuori dei normali orari di lavoro.

Al fine di prevenire difficoltà ed incertezze che potrebbero insorgere nella valutazione del danno derivante da eventuale inadempimento per ritardo da parte della ditta aggiudicataria l'appalto in parola, si conviene, a titolo di patto accessorio e sussidiario ex art. 1382 C.C., la determinazione preventiva di una **PENALE PER RITARDO.**

In caso di inadempienze a quanto previsto dalle disposizioni del presente capitolato, si procederà, a titolo di penale, all'addebito di una somma, fatto salvo l'obbligo di risarcire eventuali ulteriori danni, come di seguito specificato:

- euro 100,00 per ogni ora di ritardo su interventi in ALTA URGENZA
- euro 50,00 per ogni giorno di ritardo su interventi in BASSA URGENZA

La penale sarà comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite da parte dei responsabili tecnici preposti dell'ufficio manutenzioni, in sede di Conto Finale del servizio e mediante segnalazione pregiudiziale via PEC ogni volta in cui sia accertato il ritardo.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore da inoltrare entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle lettera di addebito, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non sia imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento.

Successivamente, l'applicazione dell'ammontare delle penali verrà addebitata sulla prima fattura utile emessa.

ART. 17 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'appalto, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dall'Ufficio Tecnico o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione per l'intervento di che trattasi;
- c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dall'atto di cottimo;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

- 1) La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023 secondo le modalità ivi indicate.
- 2) Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola:
 - a) frode nell'esecuzione degli interventi;
 - b) inosservanza di norme in materia di lavoro;
 - c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) cessione a terzi dell'intero oggetto del contratto o affidamento in subappalto di parte delle prestazioni contrattuali al di fuori delle condizioni in cui il subappalto è ammesso;
 - e) irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;



- f) ulteriore inadempimento dopo che siano già state applicate tre penali;
 - g) inadempimento degli obblighi previsti nel presente capitolato;
 - h) frode nell'esecuzione degli interventi;
 - i) inadempimento alle disposizioni della divisione urbanistica – edilizia pubblica riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteggi, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - j) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - k) sospensione degli interventi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - l) rallentamento degli interventi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli interventi nei termini previsti dal contratto;
 - m) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - n) non rispondenza delle parti di ricambio fornite alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - o) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 e delle ingiunzioni fatteggi al riguardo dalla divisione tecnica o dal responsabile del procedimento.
- 3) Il Comune si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.
- 4) In ogni caso di risoluzione per inadempimento, il Comune procederà all'escussione della garanzia fidejussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito in aggiunta all'ammontare della cauzione e a quello delle penali previste nel presente capitolato.
- 5) Nei suddetti casi di risoluzione del contratto il Comune potrà inoltre procedere all'esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore, addebitando ad esso le spese sostenute.
- 6) In caso di fallimento dell'impresa appaltatrice l'appalto si risolve di diritto.
- 7) Sono a carico dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
- 8) La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
- 9) Nel caso di risoluzione del contratto le penali di cui all'art. 10 del presente capitolato, sono computate sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 8.
- 10) Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
- 11) Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione degli interventi, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 122, comma 1, del d.lgs. 36/2023, l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:



- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

3. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 30 del presente Capitolato Speciale e dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023, i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli da 27 a 29, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla D.L., dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- d) sospensione del servizio o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;



- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
4. Ai sensi dell'articolo 122, comma 2, del d.lgs. 36/2023 costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.
5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'amministrazione committente è comunicata all'appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la D.L. e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del d.lgs.



159/2011 ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto d.lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

8. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 39 del presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

ART. 20 – RECESSO DAL CONTRATTO

E' consentito il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023.

- CAPO 4 -

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 21 – ANTICIPAZIONE

Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 22 – PAGAMENTI

In considerazione della tipologia degli interventi di cui trattasi, i pagamenti avverranno su presentazione di regolare fattura emessa mensilmente, nonché la copia del report relativo all'intervento; le fatture saranno liquidate a 30 (trenta) giorni dalla loro emissione e le stesse dovranno essere presentate, a cura dell'appaltatore, all'ufficio protocollo della Stazione appaltante; la fattura sarà liquidata a seguito di emanazione dell'attestazione di regolarità contributiva (DURC) (vedi art. 16 della lettera d'invito).

ART. 23 – REVISIONE PREZZI

E' consentita ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

- CAPO 5 -

DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 24 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEGLI INTERVENTI



1. I prezzi riportati nei listini prezzi allegati presentati dalla ditta si intendono comprensivi, anche se non espressamente richiamato nella dicitura di ogni singolo prezzo, tutti gli oneri di esecuzione previsti negli articoli del presente capitolato.
2. I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi e invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
3. Per la manodopera sarà corrisposto un importo, diminuito del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente atto di cottimo, per le sole ore effettivamente prestate nell'ambito degli interventi svolti, escluse pertanto quelle per viaggi e trasferimenti, ricerca di materiale e trasporto dello stesso, lavorazioni compiute in officina.
4. Per i materiali i prezzi si intendono già comprensivi della compensazione per il trasporto ed il deposito dei materiali stessi a carico dell'appaltatore.

ART. 25 – VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

1. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato e secondo i tipi indicati e previsti dalla divisione urbanistica – edilizia pubblica.
2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dei listini delle case automobilistiche, diminuiti del ribasso offerto dall'appaltatore.

- CAPO 6 -

OBBLIGHI, CAUZIONI E GARANZIE

ART. 26 - CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, la cauzione provvisoria non è richiesta.

ART. 27 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore è tenuto a prestare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 28 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del d.lgs. 36/2023 per la cauzione provvisoria.

ART. 29 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del D.lgs. 36/2023, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e termina alla data di fine del servizio; le stesse polizze devono inoltre espressamente recare il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale



di impianti e opere, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. Tale polizza deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'IVA e deve:

- prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante;
 - prevedere la copertura dei danni causati da errori derivanti da omissioni di cautele o di regola dell'arte,
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 specifica per il presente appalto, e deve:
- prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nei locali oggetto dell'appalto e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione Appaltante;
 - prevedere la copertura dei danni biologici;
 - prevedere specificatamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso all'officina, i dipendenti comunali ed il pubblico.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
- in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'amministrazione committente;
 - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'amministrazione committente.
6. La garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

ART. 30 – ONERI A CARICO DELLA DITTA

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri qui appresso che si intendono compensati nei prezzi formulati in sede di offerta:
- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi e a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità cadrà pertanto sull'appaltatore, con pieno sollievo dell'ente appaltante. L'Amministrazione, tramite il proprio personale addetto al settore tecnico, svolgerà soltanto il compito di accertarsi che il servizio sia eseguito secondo le norme di capitolato, nonché di liquidare gli interventi al prezzo d'offerta, ma è estranea a qualsiasi responsabilità ed onere relativa alla condotta delle operazioni oggetto del presente capitolato;
 - il risarcimento dei danni in genere come individuato nel presente capitolato, la cui garanzia dovrà essere fornita mediante polizza assicurativa a carico della ditta appaltatrice;
 - le eventuali spese per il ritiro dei prodotti utilizzati non esauriti e i relativi oneri occorrenti per lo smaltimento degli stessi presso i centri di raccolta autorizzati, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge;



- le prescritte forme assicurative delle maestranze e previdenziali di tutte le maestranze incaricate dell'esecuzione dei servizi;
 - tutto quanto necessario per assicurare la conformità dell'esecuzione dei servizi alle disposizioni antinfortunistiche previste dal d.lgs. 81/2008, ivi comprese le misure generali di tutela dai rischi professionali, la formazione e l'informazione del personale incaricato con specifico riferimento all'esecuzione dei servizi su strade, la fornitura di D.P.I. conformi alle norme ed alle regole tecniche di fabbricazione, le precauzioni e le cautele dettate dalla normale diligenza sul lavoro e dal rispetto delle regole antinfortunistiche
 - la presa visione dei luoghi dove devono eseguirsi i servizi, e che l'impegno di assunzione degli stessi ed il relativo preventivo di spesa sono stati formalizzati tenendo conto di tutte le difficoltà operative correlate, così come viene ripetuto mediante apposita dichiarazione in calce al presente atto di cottimo fiduciario;
 - la messa a disposizione di personale di servizio che mantenga un contegno riguardoso e corretto nei confronti dei dipendenti pubblici addetti ai servizi e/o all'utenza in genere. A tal fine l'appaltatore si impegna a richiamare e/o eventualmente sostituire il personale che non osservasse, su segnalazione dei responsabili del servizio tecnico, una condotta irreprensibile;
 - gli oneri relativi al trasporto del personale presso i luoghi in cui dovranno essere rese le prestazioni lavorative;
 - L'organizzazione delle lavorazioni anche in orario notturno e/o nei giorni festivi, su specifica richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, nel rispetto delle norme previste dal CCNL applicato ai lavoratori, alle medesime condizioni e prezzi previsti in appalto.
2. I danni riconosciuti, elusivamente cagionati a cose o a persone dall'imprudenza o dalla negligenza nell'eseguire il servizio da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto, saranno a totale carico della stessa, la quale dovrà integralmente risarcirli.
Tali danni verranno segnalati alla ditta mediante relazione scritta del responsabile del servizio.
3. Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nello svolgimento degli interventi tutte i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, e rimane stabilito che egli si assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni.
Da tale responsabilità s'intende quindi sollevata l'Amministrazione appaltante.

ART. 31 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELLA DITTA

La ditta è obbligata a fornire per tutta la durata dell'appalto, le maestranze necessarie per l'esecuzione delle opere ordinate. Essa dovrà altresì garantire l'assistenza continua ai lavori da parte di un responsabile, dotato della necessaria competenza tecnica. Le attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei lavori dovranno essere tecnicamente adeguate alle opere da eseguire e corrispondere ai requisiti della normativa in materia di antinfortunistica.

La ditta si obbliga a provvedere a propria cura e spese sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la più completa sicurezza dei lavori e dei luoghi durante l'esecuzione delle opere per l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

La ditta rimane in ogni caso il solo responsabile dei danni di qualunque natura ascrivibili in qualsiasi modo al suo comportamento.

Tutti i materiali utilizzati dalla ditta dovranno essere della migliore qualità e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati.

ART. 32 – DICHIARAZIONE DI DECADENZA

La decadenza del contratto verrà dichiarata dal Dirigente dell'Area Tecnica, mediante apposito provvedimento amministrativo.

Eventuali danni o spese derivanti al Comune per colpa della ditta sono a carico di quest'ultima.



La cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria dichiarata decaduta verrà incamerata dal Comune.

ART. 33 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 124 del d.lgs. n.36/2023.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 68 del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 34 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Qualora l'impresa intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso – senza giustificato motivo o giusta causa, la Committenza si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

ART. 35 - ACCORDO BONARIO

Le disposizioni dell'articolo 210 del D. Lgs. 36/2023 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

ART. 36 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 35 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Novara ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART. 37 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

ART. 38 - DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white-list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa



documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

ART. 39 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dall'Amministrazione Committente. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

ART. 40 – OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana della struttura e dimensioni della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'appaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Rimane a carico della ditta appaltatrice e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.L.vo 09/04/2008 n. 81 - "Testo Unico in materia di Sicurezza" - e ss. mm. ed ii.; ivi compreso il controllo sulla osservanza da parte dei mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Resta espressamente escluso a qualsivoglia titolo ogni rapporto di dipendenza fra il Comune di Borgomanero e gli operatori che resta, a tutti gli effetti, in capo alla ditta aggiudicataria che assume nei confronti del Comune di Borgomanero l'esclusiva veste di affidataria del servizio. Gli operatori impiegati, pertanto, risponderanno del loro operato alla ditta, la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto.

- CAPO 7 -

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA



ART. 41 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - i. il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - ii. la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - iii. per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - iv. per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - v. per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall'art. 65 del d.lgs. 36/2023, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e



- d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

L'impresa affidataria comunica all'amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 42 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I singoli interventi devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto di quanto stabilito dal capitolato.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione dei luoghi di lavoro.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

- CAPO 8 -

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 43 – SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 44 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in



cantiere dei soggetti sub-affidatari. L'appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato.

L'appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all'amministrazione committente la seguente documentazione:

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 del d.lgs. 136/2010.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del d.lgs. 36/2023 non sono considerate subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica la normativa in materia di tessera di riconoscimento.

6. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 45 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La disciplina è contenuta nell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

- CAPO 9 -

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 46 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1. La Ditta assume, verso i propri dipendenti, tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza e di assicurazioni sociali.
2. Essa è inoltre obbligata ad applicare ai propri dipendenti le condizioni normative e retributive non meno favorevoli di quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro interessanti la categoria e la località in cui le prestazioni stesse devono essere effettuate.
3. Nel caso di violazioni o inadempienze accertate o comunque denunciate dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione opererà una ritenuta che sarà corrisposta all'impresa, senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato del lavoro avrà dato



assicurazione circa la regolarizzazione da parte dell'Impresa della propria posizione retributiva e/o contributiva.

ART. 47 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

- CAPO 10 -

PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 48 – NORME PER MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Si farà in generale riferimento ai criteri di misura direttamente riportati nelle descrizioni degli elenchi prezzi allegati dalla ditta all'offerta economica, oltre al costo della manodopera.

ART. 49 – ELENCO PREZZI UNITARI

1. I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, sarà pagato il servizio appaltato a misura, le somministrazioni degli interventi in economia risultano dall'elenco che fa seguito.
2. Essi comprendono:



- a. per le parti di ricambio, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, imposta di consumo, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti alla sostituzione;
 - b. per gli operai, ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, beneficio;
3. Gli stessi prezzi si intendono sempre comprensivi di ogni accessorio, dotazione, attrezzatura lavorazione necessaria a dare il lavoro completo, conforme alle normative vigenti, perfettamente collaudabile e pronto all'uso.
 4. Tutto quanto sopra vale benché non sia espressamente citato e dettagliato in ogni singola voce di prezzo.

- CAPO 11 -

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 50 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. Con la partecipazione alla gara e la presentazione dell'offerta, l'Appaltatore dichiara:
 - a. di avere preso visione e di aver compreso le disposizioni del presente capitolato di appalto;
 - b. di avere conoscenza del servizio da eseguire;
 - c. di avere visitato la località e gli edifici interessati dal servizio e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso;
 - d. di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in relazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
 - e. di avere valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
 - f. di avere tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove vengono eseguiti i lavori.
4. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a revisione.
5. Con l'assunzione del servizio l'Appaltatore riconosce implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo i migliori precetti dell'arte.

ART. 51 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 6. le spese contrattuali;
 7. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 8. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 9. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.



4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 52 – CLAUSOLA FINALE

Il presente capitolato, unitamente alla Lettera d'invito, costituisce integrale manifestazione di volontà negoziale delle parti.

L'Appaltatore ha preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, e dichiara quindi di approvarle singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, conviene che qualunque modifica del presente capitolato non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.